

Comune di Meana di Susa

Da: <virologia@regione.piemonte.it>
A: <virologia@regione.piemonte.it>
Data invio: mercoledì 5 giugno 2013 16.58
Allega: lettera trasmissione 2013_Comuni.pdf; trattamenti obbligatori 2013.pdf; AVVISO divieto di trattare in fioritura.pdf; sintesi disposizioni e scheda registrazione trattamenti.pdf
Oggetto: URGENTE - FLAVESCENTZA DORATA - Comunicazioni e documentazione per i comuni viticoli della provincia di Torino

Ai Signori Sindaci

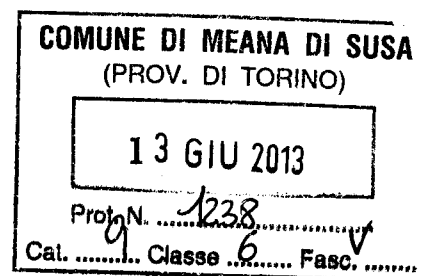
Con riferimento all'emergenza Flavescenza dorata della vite si inviano in allegato:

- 1) lettera trasmissione
- 2) trattamenti obbligatori 2013
- 3) AVVISO divieto di trattare in fioritura
- 4) sintesi disposizioni e scheda registrazione trattamenti.

Si prega cortesemente, vista l'importanza, di prendere attenta visione della documentazione inviata e di darne massima diffusione sul territorio.

Cordiali saluti,

Dr. Giacomo Michelatti
Responsabile del Settore Fitosanitario
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
Via Livorno, 60 c/o Environment Park - palazzina A2
10144 TORINO - ITALIA



AVVISO

VISTO che in passato, grazie ad una più capillare e attenta campagna di informazione, è stato possibile evitare fenomeni di avvelenamento delle api causati dall'esecuzione di trattamenti insetticidi durante la fioritura della vite; considerato che nel territorio Piemontese continua ad esservi l'obbligo di effettuare la difesa fitosanitaria contro l'insetto vettore della Flavescenza dorata della vite

- ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime;
- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 la vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi di legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale;
- ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 per la violazione delle norme e degli obblighi di legge si applicano le sanzioni amministrative previste.

SI RICORDA

ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di **non effettuare** alcun trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) **dannosi per le api durante la fioritura della vite** e di seguire con la massima attenzione i comunicati che verranno pubblicati dalle Organizzazioni, dai tecnici viticoli o, se il Comune risulta inserito in un progetto pilota, dagli Enti o dai Comitati coinvolti nel progetto.

Una corretta difesa fitosanitaria in vigneto è in grado di garantire lo stato di salute della coltura e contemporaneamente salvaguardare le api e gli altri insetti pronubi.

L'Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Piemonte vigilerà al fine di garantire il rispetto del presente avviso relativo ai citati articoli n. 17, 28, 29 della L.R. n. 20 del 3/08/98. Si chiede la collaborazione di tutti per la massima osservazione di questo comunicato.

D.D. 448 del 27/05/2013

Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2013.

D.D. 449 del 27/05/2013

Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite": Piano Operativo per l'anno 2013.

- Sono individuate come **zone focolaio** le seguenti aree:

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Leseugno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì.

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bairo, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Cuorné, Forno Canavese, Levone, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Valperga, Villarbasce.

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara, Serravalle Sesia.

- Sono individuate come **zone di insediamento** le seguenti aree:

l'intero territorio della Provincia di Asti;

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocalaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Frossasco, Macello, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pinerolo, Piossasco, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

- Sono individuate come **zone indenni particolarmente a rischio** le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;

tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola.

OBBLIGHI

- Nelle zone focolaio come previsto dall'art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l'estirpo dell'intero appezzamento.
- Nelle zone di insediamento, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, è obbligatorio estirpare le viti infette; nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.
- In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni particolarmente a rischio, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.
- I comuni in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta comunali dovranno essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3). Nei progetti pilota comunali può essere reso obbligatorio l'estirpo delle piante infette con qualsiasi percentuale di danno.
- I comuni, al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza intercomunale.

- Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento è comunque sempre obbligatorio asportare tempestivamente la vegetazione sintomatica.

- Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2013 di Produzione Integrata per l'azione 214.1 approvate con D.D. n. 268 dell'11 aprile 2013.

Può inoltre essere effettuato un quarto trattamento insetticida scegliendo tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Le aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 per il terzo e il quarto trattamento insetticida possono impiegare una delle sostanze attive già utilizzate nei primi due interventi, una sostanza attiva non potrà comunque essere impiegata più di due volte (clorpirifos etil non può essere utilizzata oltre il 30/07 per il rischio residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegata dopo la vendemmia). Si precisa che la possibilità di utilizzare la stessa sostanza attiva per due volte vale solo a partire dal terzo trattamento.

Le aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 non devono richiedere ulteriori deroghe per l'esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida e per l'utilizzo per due volte della stessa sostanza attiva a partire dal terzo trattamento.

Per le aziende site in zone focolaio o di insediamento che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 la presente Determinazione dirigenziale ha valore di deroga sia in caso di esecuzione di un quarto trattamento e sia per l'impiego della stessa sostanza attiva per due volte.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata (Azione 214.1) sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota.

- Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio e agosto.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla D.D. 448 del 27/05/2013 (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, **entro il 30 giugno 2013**, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche.

- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il quaderno di campagna; per le aziende aderenti all'azione 214.1 del PSR 2007-2013, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla D.D. 448 del 27/05/2013 (allegato 2).
- Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore *Scaphoideus titanus* e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a *Scaphoideus titanus* ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:
 - eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
 - durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.

- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" :

"I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".

Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

- l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese;
- la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte.

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE FITOSANITARIO

Azienda: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____

Provincia (_____)

Partita IVA o Codice Fiscale _____

Registrazioni trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* vettore di Flavescenza dorata

ubicazione vigneti

anno _____

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome sostanza attiva	Quantità usata Kg o litri

Firma del titolare dell'azienda

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE **TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2013**

contro l'insetto *Scaphoideus titanus*, vettore della malattia

(decreto ministeriale del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se si elimina l'insetto che la trasmette, pertanto è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti

DISPOSIZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE:

**TRATTARE NELLE DATE CHE SARANNO INDICATE
DALL'ASSISTENZA TECNICA O DAI COMUNI**

**ATTENZIONE!!! E' INUTILE TRATTARE PRIMA PERCHE' L'INSETTO NON E'
ANCORA INFETTIVO**

SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge Regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio ed appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione; trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di fare arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

AZIENDE BIOLOGICHE – ATTENZIONE: I TRATTAMENTI CON PIRETRO SONO EFFICACI SOLO SUI GIOVANI E QUINDI DEVONO ESSERE ANTICIPATI RISPETTO A QUELLI CON INSETTICIDI DI SINTESI E RIPETUTI 2-3 VOLTE A DISTANZA DI 7-10 GIORNI, EVITANDO COMUNQUE DI TRATTARE NEL MOMENTO DI FIORITURA DELLA VITE

PIRETRO

Più efficace se addizionato con piperonil butossido. Trattare la sera tardi, usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7).

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013)

BUPROFEZIN (da utilizzare solo sugli stadi giovanili)

THIAMETHOXAM

CLORPIRIFOS ETILE

CLORPIRIFOS METILE

ALTRE AZIENDE

PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE (ELENCO A)

ELENCO A

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)	Persistenza azione (gg)
Buprofezin	Tiadiazinoni	21	
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14	
Clorpirifos etile	Fosfororganici	30	Persistente
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15	Persistente
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21	Persistente
Acrinatrina	Piretroidi	30	Persistente
Alfa-Cipermetrina	Piretroidi	7	Persistente
Deltametrina	Piretroidi	3	Persistente
Lambda-cialotrina	Piretroidi	7	Persistente (*)
Zeta-cipermetrina	Piretroidi	28	(*)

(*) sostanze attive con azione indipendente dalla temperatura o efficaci anche con temperature elevate

SANZIONI

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTIDICI OBBLIGATORI E' PUNTITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 200,00 A 1.200,00 EURO